
Carnet TIR

Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci *su strada senza rottura di carico*.

Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate.

Il trasporto dovrà essere effettuato a mezzo di idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale, pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.

Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR.

A partire dal giugno 2006, per disposizione dell'IRU di Ginevra, ente che coordina il sistema a livello internazionale, il rilascio dei Carnet TIR è di competenza esclusiva di Unioncamere Roma - Servizio TIR.

Le imprese di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto proprio, che intendono utilizzare i Carnets TIR per i trasporti internazionali dovranno iscriversi in un apposito **Registro istituito presso Unioncamere**.

Per l'iscrizione in detto Registro occorre:

- essere residenti in Italia;
- essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia ove l'impresa ha la sede legale;
- essere iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (sono esonerati da questo requisito i trasportatori per conto proprio);
- avere adeguata idoneità:

-
- tecnica (proprietà degli automezzi e organizzazione tecnica e commerciale);
 - morale (certificazione antimafia, di Casellario giudiziale e Procura, dichiarazioni dell'Inps e dell'Inail sulla regolarità dei versamenti dei contributi);
 - finanziaria (informazioni bancarie, indicazione dell'eventuale patrimonio immobiliare e descrizione del parco autoveicoli e container, degli impianti e delle attrezzature).

Una volta presentata la domanda di iscrizione e accertato il possesso dei requisiti necessari, nella cui valutazione interviene anche l'Agenzia delle dogane, l'impresa richiedente sarà chiamata a sottoscrivere una dichiarazione d'impegno e presentare una garanzia fideiussoria ed otterrà il numero di iscrizione al Registro TIR.

Ottenuta l'iscrizione, l'impresa sarà ammessa al servizio TIR e potrà richiedere i Carnet dietro pagamento del relativo costo dei documenti; la consegna avverrà con spedizione all'indirizzo dell'Impresa tramite corriere espresso a spese di Unioncamere.

Per maggiori dettagli vai al sito di Unioncamere

<http://www.unioncamere.net/commercioEstero/tir/default.htm> link esterno

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Lun 15 Gen, 2018

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Aliquota